
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Nullità della citazione, rinnovazione, art. 291 c.p.c.: è necessaria la valida ripresa del processo mediante tempestivo deposito dell'atto in riassunzione

L'applicazione dell'art. 291 c.p.c. presuppone la valida ripresa del processo mediante tempestivo deposito del ricorso in riassunzione, che impedisce l'estinzione del giudizio ed a cui può seguire, in caso di nullità o inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, la concessione di un termine (perentorio) per la rinnovazione dell'incombente.

Tribunale di Pisa, sentenza del 4.2.2015, n. 155

...omissis...

A seguito di interruzione del processo, qualora la riassunzione sia effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., con il deposito del ricorso presso la

cancelleria del giudice precedentemente adito entro il termine prescritto, tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l'estinzione del processo.

Peraltro, come avvenuto nel caso di specie, la parte può provvedere alla riassunzione del giudizio, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione ad udienza fissa; in questo caso, peraltro, l'atto di citazione deve possedere tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c. - consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio - ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l'estinzione del processo, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell'ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitiva circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall'art. 303, secondo comma, c.p.c. che il riassunto indichi (nell'atto di riassunzione) gli estremi della domanda (cfr., Cass., S.U., 27183/2007).

Nel caso di specie, il primo atto di citazione notificato dall'attore alla xxx (quello datato 16.3.2010) non è stato idoneo a realizzare una valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione, in quanto la notifica è stata fatta alla parte personalmente e non al procuratore costituito e la destinataria dell'atto (xxx S.r.l.) non si è costituita all'udienza del 16.9.2010 per sanare il vizio (cfr., Cass., 3308/1990).

Tale invalidità nella notifica, pertanto, non è stata idonea a ristabilire il contraddittorio nel processo già radicato e non ha impedito, quindi, che continuasse a decorrere il termine semestrale (applicabile *ratione temporis*) di cui all'art. 305 c.p.c., veduto a scadenza il 28.7.2010.

In una situazione siffatta, non può trovare luogo la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., in quanto questa avrebbe dovuto presupporre che l'incombente richiesto per impedire l'estinzione (valida notifica della citazione, equipollente al deposito del ricorso) fosse stato effettuato nel termine di legge e che alla data della rinnovazione non fosse comunque già scaduto il medesimo termine.

Tali circostanze non si sono verificate nel caso in esame, con conseguente necessità - previa revoca dell'ordinanza del 7.10.2010 - di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 e 4 (nella versione antecedente alla riforma operata dalla L. n. 69 del 2009), come eccepito dalla convenuta.

È infatti da rilevare che, nella giurisprudenza della Suprema Corte, l'applicazione dell'art. 291 c.p.c. presuppone la valida ripresa del processo mediante tempestivo deposito del ricorso in riassunzione, che impedisce l'estinzione del giudizio ed a cui può seguire, in caso di nullità o inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, la concessione di un termine (perentorio) per la rinnovazione dell'incombente (che in questo caso non è però condizione per il rispetto del termine di cui all'art. 305 c.p.c., già rispettato per effetto del tempestivo deposito del ricorso in riassunzione).

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, essendo sorta controversia tra le parti in ordine alla questione dell'estinzione e non trovando applicazione in questo caso la disciplina dell'art. 310 c.p.c. (cfr., Cass., 4097/1988).

p.q.m.

1) dichiara l'estinzione del processo;

2) condanna xxxxx. a rifondere ad Axxxl. le spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compensi, € 7,80 per spese esenti, oltre rimborso forfetario spese generali 15%.

Così deciso in Pisa, il 20 gennaio 2015.